



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671
e-mail: affarigenerali@comune.castellalto.te.it - Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per Uso Amministrativo e d'Ufficio
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 208 DATA 30-12-2022

OGGETTO:

Collaborazione gratuita con ex dipendente ai sensi del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato dall'art. 17 comma 3 della legge n.124. 2015 - Proroga incarico fino al 30.06.2023. SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16:58**, presso , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

- ROCCI ANICETO	SINDACO	P
- SACCOMANDI DOMENICO	VICE SINDACO	P
- PICONE SARA	ASSESSORE	P
- MANELLI VALERIA	ASSESSORE	P
- DI MARCO DONATO	ASSESSORE	P

ne risultano **PRESENTI n° 5** e **ASSENTI n° 0**.

Assume la presidenza il Signor **ROCCI ANICETO** in qualità di **SINDACO**, assistito dal **SEGRETARIO Dott.Ssa Tiziana Piccioni**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 20.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il fabbisogno di personale del Comune di Castellalto con la previsione, peraltro di assunzione di n. 2 collaboratori amministrativi (nell'anno 2023) – messo comunale all'interno del Settore II “Politiche sociali – Pubblica istruzione – Cultura – Demografico – Stato civile – Elettorale – Leva”;

- che l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, per far fronte alla carenza d'organico nel settore, con precedenti deliberazioni ha espresso l'indirizzo di affidare l'incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito a supporto delle attività rientranti in quelle del Settore n. 2 al Sig. Vincenzo Campitelli, ex dipendente del Comune di Canzano inquadrato come Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile dell'area Amministrativa collocato a riposo, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015 che provvedeva alla sottoscrizione della relativa convenzione;

Visto l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, che testualmente recita: *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,.... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia**”*;

Dato Atto che la Circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: “Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto- legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014” sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina impone su tali incarichi e collaborazioni, specifica che *“la disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno”*;

Richiamata la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto *“Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'articolo 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”*;

Preso atto che, come precisato nella sopra richiamata Circolare n. 4/2015, *“l'ambito di applicazione del limite annuale di durata del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità”*, cosicché l'attuale disciplina del divieto di attribuzioni di incarichi al lavoratore in quiescenza appare del tutto ribaltata, nel senso che è senz'altro permessa in via generale quando svolta a titolo gratuito, mentre per i soli incarichi dirigenziali e direttivi non può essere superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile;

Dato atto che l'incarico giunge a scadenza al 31.12.2022 e che persiste la necessità di avvalersi della collaborazione dell'ex dipendente sopra indicato, tenuto conto della previsione delle procedure concorsuali relative al Settore II;

Rilevata pertanto la necessità di prorogare il suddetto incarico fino al 30.06.2023, al fine di supportare le attività del Settore II anche relativamente alle prossime elezioni;

Atteso che l'ex dipendente Sig. Vincenzo Campitelli, per le vie brevi, si è reso disponibile a proseguire l'attività di collaborazione a titolo gratuito;

Dato atto che la proroga del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'Amministrazione e che, come rilevato nella soprarichiamata Circolare n. 6/2014, questa Amministrazione ha provveduto al conferimento dell'incarico a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda dello stesso;

Considerato che l'attribuzione dell'incarico di collaborazione autonoma, a titolo gratuito, all'ex dipendente Vincenzo Campitelli rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 viene disposto secondo le modalità e le condizioni esplicitate nello schema di Disciplinare d'incarico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.08.2022;

Atteso che l'incarico a titolo gratuito al sig. Vincenzo Campitelli continuerà con le seguenti modalità:

- autonomamente, senza vincolo di subordinazione;
- con mezzi e attrezzature del Comune;
- senza alcun inserimento nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'ente, restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e collaborazione di attività di competenza del Settore II;
- con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali l'incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all'incarico;
- senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti;

Vista la nota INAIL prot. n. 4856 dell'8 marzo 2017 in merito alla sussistenza dell'obbligo assicurativo Inail per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in pensione, la quale precisa che, ove l'amministrazione conferente qualifichi l'incarico, ad esempio, quale collaborazione coordinata e continuativa scatterà l'obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l'esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni.

Diversamente, ove gli incarichi gratuiti siano inquadrati dall'amministrazione conferente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l'attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l'obbligo assicurativo Inail, in assenza di un'apposita norma di riferimento;

Considerato pertanto che l'incarico conferito a titolo gratuito all'ex dipendente Vincenzo Campitelli viene inquadrato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e che pertanto non trova attuazione l'obbligo assicurativo Inail;

Considerato inoltre che per lo svolgimento di tali incarichi l'Amministrazione Comunale renderà disponibili documentazioni, informazioni, atti, accessi a sistemi informativi e ogni altro materiale che si rendesse necessario;

Atteso che il suddetto incarico avrà la durata fino al 30.06.2023 potrà essere eventualmente prorogato, previa valutazione da parte di entrambe le parti, secondo quanto previsto nella convenzione già sottoscritta tra le parti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa narrativa costituisce ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata.

2. Di prorogare l'incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito a supporto delle attività rientranti in quelle del Settore n. 2 "Politiche sociali – Pubblica istruzione – Cultura – Demografico – Stato civile – Elettorale – Leva", al Sig. Vincenzo Campitelli, ex dipendente del Comune di Canzano inquadrato come Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Canzano collocato a riposo, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, secondo la termini e patti della convenzione approvata con deliberazione della G.C. n. 120 del 22.08.2022 fino al 30.06.2023;

3. Di Disporre che:

- il suddetto incarico a titolo gratuito sarà espletato secondo le modalità e le condizioni esplicitate nel disciplinare d'incarico già sottoscritto dalle parti a seguito della deliberazione della Giunta n. 120/2022;
- il suddetto incarico avrà la durata di sei mesi a far data dal 01.01.2023 e potrà essere eventualmente rinnovato previa valutazione da parte di entrambe le parti;
- all'incaricato verrà attribuito il regolare rimborso delle spese vive documentate eventualmente necessarie all'effettuazione della prestazione per fini istituzionali;
- si provvederà alla liquidazione dei rimborsi dovuti con determinazione dirigenziale del Settore n. 2 su presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute.

6. Di stabilire che al rimborso delle spese di viaggio dovute dal luogo di residenza al Comune di Castellalto debitamente documentate e necessarie per l'espletamento di prestazioni per fini istituzionali può essere computata entro un importo massimo di € 250,00 mensile che trovano capienza al cap. 221 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023);

4. Di trasmettere il presente atto alle RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti nonché all'INPS di Teramo e sottoscrizione della presente da parte del dipendente per quanto di competenza e conoscenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere, con votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.

Pareri Espresi Ai Sensi Del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell'atto:

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità Tecnica Il Responsabile del servizio **PICCIONI TIZIANA**

PARERE: Favorevole

in ordine alla Rilevanza Contabile Il Responsabile del servizio **Di Donatantonio Dario**

IL PRESIDENTE

f.to ROCCI ANICETO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to SACCOMANDI DOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata *nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni consecutivi, dal 31-01-2023 al 15-02-2023*

Castellalto, li **31-01-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30-12-2022**, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, li **30-12-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Ssa Tiziana Piccioni

Per copia CONFORME all'originale

Castellalto, li **31-01-2023**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

